



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **18 MAG. 2018** Protocollo N° **183039** Class: **E.900.02.16** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Indicazioni operative per la tracciabilità nel Sistema di allerta nei settori: alimenti, mangimi, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti (Pet-food) e materiali a contatto con gli alimenti (MOCA).

PEC

Ai Signori Direttori del Dipartimento di Prevenzione

Ai Signori Direttori del:

- Servizio Igiene Alimenti di Origine animale
- Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche
- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Ai Signori Responsabili del sistema di Allerta ed ai loro collaboratori.

E p.c. Al Servizio Sanità Animale

delle AULSS del Veneto

LORO SEDI

Al fine di migliorare l'efficacia del Sistema di Allerta Regionale, si chiede alle SS.LL. di porre l'attenzione a quanto segue.

Il Regolamento (CE) 178/2002 definisce la "rintracciabilità" come *"la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"*; con l'entrata in vigore dei Regolamenti (CE) 1935/2004 e (CE) 183/2005, tale principio si applica anche ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti (Pet-food) e ai materiali a contatto con gli alimenti (MOCA).

Pertanto, gli operatori del settore degli alimenti, dei mangimi, del Pet-food e dei MOCA, sono tenuti a garantire la tracciabilità nelle fase di produzione, trasformazione e distribuzione del loro prodotto nonché fornire tutte le adeguate informazioni all'autorità competente che è tenuta, a sua volta, a verificare l'efficacia delle procedure messe in atto dagli operatori a tal fine.

L'efficacia del Sistema di Allerta si basa sulla rapidità con cui sono trasmesse le comunicazioni, in questo ambito svolge un ruolo essenziale la solerzia con cui l'impresa coinvolta fornisce all'autorità competente l'elenco dei clienti e dei propri fornitori per la successiva trasmissione ai soggetti interessati.

A tal fine la tracciabilità deve essere completa, pertanto, è necessario fornire le indicazioni "a monte" e "a valle" a seconda dei casi.

La rete commerciale: "Elenco clienti", ovvero la destinazione della merce, deve essere acquisita almeno con i seguenti elementi:

- ragione sociale della ditta destinataria ed indirizzo completo (via, n.° civico, Comune, Provincia).

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Nel caso di coinvolgimento di Pesi UE e/o Extra UE oltre a via, n.° civico, Comune (o equivalente), indicare anche il Paese di destinazione;
- n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
- quantitativo totale venduto, tipologia e numero di confezioni;
- data di consegna e D.D.T.

Se possibile anche telefono ed e-mail.

L'autorità competente Locale (AULSS) dovrà provvedere a trasmettere l' "Elenco clienti" contestualmente all'attivazione di una notifica di allerta o di un Follow-up.

I responsabili del sistema di allerta delle AULSS, e i loro collaboratori, dovranno assicurarsi che le indicazioni fornite dall'operatore siano complete, facilmente leggibili e fruibili, prima del loro invio al punto di contatto regionale e, se interessate, alle AULSS del Veneto.

Nel caso in cui l'elenco clienti di destinazione del prodotto sia costituito da un considerevole numero di voci, lo stesso deve essere fornito in formato elettronico per consentire una rapida aggregazione degli ambiti territoriali locali: ovvero Provincia e Comune devono essere inseriti in colonne diverse nei fogli Excel, per permettere una più efficace selezione.

Se le liste distributive coinvolgono Paesi UE e/o extra UE, l'operatore deve fornire un file per ogni Paese interessato, così come previsto dalle Linee guida per l'utilizzo del Sistema iRASFF (nota della scrivente struttura prot. n. 301400 del 24/07/2017) e secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalla Commissione.

Inoltre, nel caso in cui l'operatore dei settori indicati in oggetto non fornisca le informazioni previste o le fornisca in modo non adeguato o inefficiente, devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda infine, come più volte ribadito, che quando una AULSS crei una notifica originale o un follow-up deve informare, tramite gli indirizzi di posta elettronica dei punti di contattato, le AULSS coinvolte, utilizzando tutti gli indirizzi segnalati da ciascuna AULSS in funzione della propria organizzazione.

La rubrica dei punti di contatto delle AULSS deve essere aggiornata ogni qual volta intervenga la modifica di uno degli elementi in essa contenuti.

L'ultimo file aggiornato dei punti di contatto: "Nuovo-Rev_03_05_18_PdC_allerta_Veneto.xls" è stato inviato il 3 maggio 2018.

Si chiede di informare della presente tutti i colleghi coinvolti nella gestione delle notifiche di allerta.

Cordiali saluti

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Fiorenza Anfuso
Tel. 041-2791625
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it